F.IT.E.T. COMITATO AUTONOMO TRENTINO

IL GIUDICE UNICO

 Vista la comunicazione del Presidente del Comitato trentino del 22 gennaio 2014, con la quale viene trasmesso il referto di gara di serie D2 del 5 ottobre 2013 fra USD Oratorio Perginese e US Castelnuovo;

- preso atto che, dalla lettura del medesimo referto, gli atleti Canteri Walter e Maggipinto Roberto della società ospitante USD Perginese non avrebbero potuto essere schierati nella gara, in quanto tesserati in data successiva, ovvero il giorno 7 ottobre 2013, dalla medesima società;

-considerato che il referto manca altresì della sottoscrizione del Giudice arbitro (GA), per il quale motivo si presume l'assenza dello stesso;

-constatato altresì che la mancata designazione da parte del Comitato del GA non esime la squadra ospitante dalla ricerca di un tesserato maggiorenne disponibile a svolgere tali funzioni;

-considerato altresì che il referto, privo della firma arbitrale è da ritenersi nullo, quindi mai inviato, dovendosi perciò applicare la sanzione per mancato invio di un valido referto;

-visto l'articolo 1, comma 2 del Regolamento provinciale a squadre, che recita "...gli atleti che compongono una squadra devono risultare tesserati alla FITET almeno entro le ore 24 del giorno precedente a quello in cui scendono in campo";

-visto l'articolo 19, commi 6 e 7 del Regolamento federale dell'attività a squadre;

-visto l'articolo 25, comma 8 del Regolamento medesimo;

-visto l'articolo 9 del Regolamento provinciale dell'attività a squadre;

-viste le norme sulla compilazione e inoltro dei referti approvate nella seduta consiliare del 15.06.2013;

DISPONE

Le seguenti sanzioni a carico della società USD ORATORIO PERGINESE:

- 1. Perdita dell'incontro disputato il 5 ottobre 2013 contro US Castelnuovo con il peggior risultato risultante dalla formula utilizzata nel campionato di serie D2.
- Penalizzazione di un punto in classifica.
- Sanzione amministrativa di 20 €.

Calliano, li 23 gennaio 2013.

II G.U. Maia Gordano